

Pubblicato il 27/07/2022

N. 04798/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08968/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8968 del 2022, proposto da
Chiara Scardigno, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gazzelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione - Usr Puglia-, non costituiti
in giudizio;

nei confronti

Carlotta Rocchi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento, previa adozione di misura cautelare, dell'esito della prova
scritta del 20 maggio 2022 convocazione h. 13,30, ora effettiva svolgimento
prova h. 14,30, relativa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n.
499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe
A057 – Tecnica della Danza Classica- indetto dal Ministero dell'Istruzione –

Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, svoltasi presso l'I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci" – Laboratorio Linguistico 2, sito in Martina Franca (TA), Contrada Pergolo Sn., nella parte in cui si considera la prova svolta dal ricorrente valutata con il punteggio di 62,00 e quindi non superata, stante il punteggio minimo di 70,00 previsto per il superamento della suddetta prova dall'art. 3 comma 10 D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, c) dunque, della prova scritta svolta dal ricorrente nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 22, 32, 35, 40, 47, 49 della prova sottoposta alla stessa,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la sterminata giurisprudenza monocratica in materia;

Vista l'istanza formulata con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 27 luglio 2022.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO